

**Presidente.** Dunque cadendo l'articolo 6 ed il relativo ordine del giorno della Commissione, il ministro propone che divenga 6 il seguente articolo:

“ I termini attualmente in vigore per il pagamento della tassa di fabbricazione dello spirito saranno prorogati di un mese. ”

Domando ora all'onorevole Sorrentino, o all'onorevole Della Rocca, o all'onorevole Placido, se essi mantengano il loro emendamento all'articolo 6 o se dopo la innovazione proposta dall'onorevole ministro ed accettata dalla Commissione, essi lo ritirino.

**Della Rocca.** Dopo la innovazione proposta, la quale in parte soddisfa alle premure da noi fatte ed alle idee da noi sostenute, non abbiamo più ragione di insistere nel proposto emendamento, quindi lo ritiriamo.

**Presidente.** Anche quello al settimo articolo?

**Della Rocca.** Vedremo quello che proporrà la Commissione.

**Presidente.** Nessuno domandando di parlare e non essendovi oratori iscritti pongo a partito il nuovo articolo 6, concordato fra il Ministero e la Commissione e del quale ho già dato lettura.

(È approvato.)

**Luzzatti, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luzzatti, relatore.** Dopo l'articolo 6 la Commissione d'accordo col ministro proporrebbe un articolo 7, il quale sarebbe del seguente tenore:

“ Per lo spirito proveniente dalle fabbriche interne, ed esportato all'estero, sia in natura, sia in aggiunta ai vini, l'abbuono della tassa avrà luogo mediante detrazione dagli accertamenti della fabbrica.

“ La detrazione dovrà esser fatta in conformità alle bollette d'uscita e, se si tratta di spirito aggiunto ai vini in conformità anche ai verbali di assistenza alla mescolanza compilato dagli agenti dell'amministrazione.

“ Le disposizioni del presente articolo avranno effetto tre mesi dopo la promulgazione della presente legge. ”

Con questo articolo la Commissione provvederebbe in parte alle domande dell'onorevole Della Rocca e dei suoi colleghi, e sostituirebbe quel magazzino di deposito a cui ieri l'onorevole Della Rocca ha dichiarato di rinunciare se si fosse in altra guisa provveduto all'immediata restituzione

della tassa, come con questo nuovo articolo si provvede.

**Presidente.** Chiedo all'onorevole Della Rocca se, dopo la proposta di quest'articolo 7, fatta dalla Commissione ed accettata dal ministro, egli mantenga la sua proposta.

**Della Rocca.** Non ho più ragione di mantenere la mia proposta, e ringrazio l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione per avere accolto favorevolmente le mie domande.

**Presidente.** Ritira anche l'articolo aggiuntivo?

**Della Rocca.** Riguardo alle materie prime?

**Presidente.** Sì.

**Della Rocca.** Attendo quello che si dirà dall'onorevole ministro in proposito.

**Presidente.** Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onorevole Visocchi.

**Visocchi.** Desidererei dall'onorevole Commissione un chiarimento sul nuovo articolo da essa proposto. In tale articolo è detto, che sarà fatta restituzione della tassa pagata sopra gli alcool che si esportano, sia in natura, sia mescolati al vino. Ora io dico: quelli che si esportano già mescolati al vino, avranno la restituzione della intera tassa, ovvero degli 88 centesimi, come si è determinato nell'articolo 5 già approvato?

Se la restituzione è fatta per intero, allora io trovo che la condizione degli spiriti fabbricati all'interno è parificata a quella degli spiriti che giungono dall'estero, ma se dovesse esser restituita la tassa solo per 88 centesimi, come è detto nell'articolo 5, allora, in verità, avverrebbe quello che diceva testè l'onorevole Petriccione; che cioè noi faremmo la protezione a rovescio, e che gli spiriti esteri avrebbero facilitazioni maggiori e protezione dannosa agli spiriti nazionali. Sarò gratissimo all'onorevole relatore ed all'onorevole ministro, se vorranno tranquillare l'animo mio a questo riguardo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luzzatti, relatore.** L'onorevole Petriccione diceva poco fa che si favoriva l'alcool estero, perchè non aveva ancora udita la lettura di questa nuova proposta della Commissione. Ma io vedo che ora l'onorevole Petriccione ritirerà nelle sue parole, dopo questa nuova proposta.

**Petriccione.** Le ritiro.

**Luzzatti, relatore.** Il che significa, onorevole Visocchi, che qui si tratta di restituzione intera; perchè la restituzione degli 88 centesimi, si riferisce a quei casi speciali nei quali la restituzione si fa, sui coefficienti alcoolici dei vini determinati *a priori* dall'amministrazione, cioè in ca